



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133."

Parere ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Repertorio atti n. *35/09* del 29 ottobre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 29 ottobre 2009

VISTO l'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il quale prevede, in attuazione del Piano programmatico di cui al comma 3, l'emanazione di uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, per il riordino delle norme generali e degli ordinamenti dei licei, che insieme agli istituti tecnici statali ed agli istituti professionali statali, formano il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTO lo schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.", approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 giugno 2009, nel testo pervenuto in data 6 luglio 2009, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato alle Regioni ed alle Autonomie locali in data 7 luglio 2009;

CONSIDERATO che, in ragione delle decisioni assunte nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 2 luglio 2009, concernente la temporanea sospensione degli incontri tecnici tra il Governo e le Regioni, è mancato il confronto tecnico sul regolamento in argomento;

CONSIDERATO altresì che, al riguardo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota diramata il 22 luglio 2009 dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, ha rappresentato l'urgenza di acquisire sul citato provvedimento, il parere della Conferenza Unificata congiuntamente agli altri schemi di regolamento- riforma degli istituti tecnici e riforma degli istituti professionali-, in ragione della complessità dell'*iter* di approvazione degli stessi, che rientrano nel complessivo quadro degli interventi relativi al secondo ciclo di istruzione e formazione;

RILEVATO che, l'argomento iscritto alla seduta del 29 luglio 2009 di questa Conferenza, non è stato esaminato;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel consegnare un documento (All. 1), parte integrante del presente atto, ha rappresentato che: le Regioni hanno espresso parere negativo a maggioranza, mentre la Regione Lombardia e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno espresso parere favorevole con la richiesta che "per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, sia quantificata a livello regionale la previsione di attivare in prima applicazione a livello nazionale 40 sezioni musicali e 10 coreutiche" e la Regioni Veneto e Molise hanno espresso parere favorevole;

RILEVATO che, nella medesima seduta, l'UPI ha espresso parere favorevole al provvedimento in oggetto, consegnando un documento in seduta (All. 2), parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato l'attenzione sulla necessità di valutare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le richieste emendative formulate dalle Regioni;

RILEVATO che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha preso atto della posizione delle Regioni, come sopra rappresentata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della posizione delle Province, come rappresentata dal Presidente dell'UPI;

RILEVATO che l'ANCI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nel testo pervenuto in data 6 luglio 2009, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato alle Regioni ed alle Autonomie locali in data 7 luglio 2009.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/091/CU/C9

Att. 1
Consegnato nelle
sedute del
29 ottobre 2009
FF

**PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "REVISIONE
DELL'ASSETTO ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DEI LICEI, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N.
112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133."**

Punto 6) elenco B Conferenza Unificata

La maggioranza delle Regioni esprime parere negativo.

Le Regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia esprimono parere favorevole con la richiesta che, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, sia quantificata a livello regionale la previsione di attivare in prima applicazione a livello nazionale 40 sezioni musicali e 10 coreutiche.

Le Regioni Veneto e Molise esprimono parere favorevole.

Roma, 29 ottobre 2009



Consegnata nella
scelta del
29 ottobre 2009

PS

CONFERENZA UNIFICATA DEL 29 OTTOBRE 2009

(PUNTI 4-5 E 6 ELENCO B)

**NOTA SUGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI
RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI
TECNICI E DEI LICEI**

Da un esame complessivo dei tre schemi di regolamento (Istituti Tecnici, Professionali e Licei) si riscontrano una serie di problematiche e criticità sia sul piano della funzionalità dei percorsi che della loro fruibilità che non ci consentono di coglierne l'assetto complessivo nell'ambito di un disegno educativo unitario (che consenta altresì il raccordo con gli altri canali formativi regionali).

Il quadro normativo non appare infatti chiaro e definito: si ravvisa una eccessiva compressione degli indirizzi degli istituti professionali e il concreto rischio di sovrapposizioni tra istruzione tecnica e professionale. Anche rispetto alla riforma dei Licei, manca l'unitarietà complessiva del nuovo assetto in presenza di un quadro orario molto differenziato (da 27 a 35 ore).

L'attuale offerta formativa degli Istituti professionali di stato non troverebbe una perfetta confluenza nell'Istruzione tecnica e professionale. In ragione della grande articolazione degli indirizzi oggi vigenti, una parte dell'offerta formativa erogata dagli Istituti professionali potrebbe confluire nei tecnici, una parte nei professionali e una parte sembrerebbe destinata a scomparire. Sono infatti attualmente operanti una serie complessa di sperimentazioni e articolazioni di indirizzi che non trovano univoca corrispondenza nelle nuove denominazioni presenti nelle tabelle di confluenza allegate ai regolamenti di riforma dell'istruzione tecnica e professionale.

In questo ambito, non risulta facilmente intellegibile anche il raccordo con gli altri canali formativi di Istruzione e Istruzione e Formazione professionale regionale.

Inoltre l'articolazione oraria, che è sostanzialmente analoga tra gli istituti professionali e quelli tecnici, appare troppo sbilanciata per i professionali verso una formazione di carattere generale che rischia di comprometterne la loro caratteristica fondamentale di promozione della scolarizzazione secondaria di una larga fascia di utenza. E questo è tanto più vero in quanto si rinvia a un successivo decreto la definizione degli obiettivi di apprendimento.

Quanto all'articolazione modulare del percorso dei professionali, composta da due bienni e un successivo anno (2+2+1) pone problemi rispetto alle prospettive di uscita e non risulta coerente al fine del passaggio tra i sistemi Ip e Ifp (l'istruzione e formazione professionale regionale prevede un'uscita con qualifica al terzo anno e il diploma al quarto anno).

L'incertezza di questo quadro normativo e le incongruenze brevemente sintetizzate, si ripercuotono inevitabilmente sulle Province che, come è noto, hanno il compito operare il dimensionamento e di programmare l'offerta



formativa del territorio attraverso la razionalizzazione della rete scolastica adeguandosi ai nuovi regolamenti per rendere compiutamente operativo il nuovo assetto e garantire la piena fruibilità della nuova offerta formativa.

Le Province rilevano inoltre l'esigenza di garantire maggiormente le vocazioni formative dei territori che spesso sono tipiche della tradizione italiana e del made in Italy, che non possono essere garantite unicamente dalla formazione professionale di competenza regionale, ma anche dal canale dell'Istruzione tecnica e professionale. In questo senso dovrebbe essere maggiormente riconosciuto il ruolo degli enti locali nella definizione dell'offerta formativa aggiuntiva in modo tale da valorizzare maggiormente il legame col territorio (di cui all'art.5, comma 3. lett.a). Invece, così come definito dall'art.8 comma 3 lett.b., nel rinviare a successivo regolamento la definizione di discipline aggiuntive a quelle degli allegati, non consente nel momento del passaggio da un ordinamento all'altro di realizzare questo legame coi territori).

Chiediamo infine, per quanto concerne la decorrenza dei tre regolamenti, che il nuovo ordinamento investa unicamente le classi del primo anno funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010-2011 (così come previsto per gli istituti professionali).

Rileviamo conseguentemente che, malgrado i regolamenti si pongano gli obiettivi di migliorare il livello di apprendimento e di razionalizzare le risorse, in realtà la riforma degli ordinamenti non è priva di impatto economico per le Province che sono tenute ad assicurare le condizioni strutturali per l'adeguamento del sistema.

